



## CITTÀ DI ERBUSCO

Provincia di Brescia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL' ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201 - ANNO 2024 RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2023**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venti** del mese di **Dicembre**, con inizio alle ore **16:30** si è riunita previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento e dai regolamenti comunali, la Giunta comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

	<i>Nome</i>					<i>Nome</i>			
<i>1</i>	<i>CAVALLERI MAURO</i>	<i>P</i>			<i>4</i>	<i>MAGRI ANGIOLA</i>	<i>P</i>		
<i>2</i>	<i>ROTA GIOVANNA</i>	<i>P</i>			<i>5</i>	<i>PAGNONI FABRIZIO</i>		<i>A</i>	
<i>3</i>	<i>MORETTI LUCA</i>	<i>P</i>							

Totale Presenti 4      Totale Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Caty Lazzaroni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Mauro Cavalleri nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha delegato il Governo all'adozione di "uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico";
- in attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", in vigore dalla data del 31 dicembre 2022;
- tale decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale", stabilendo "principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti" e definendo quali servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

**Richiamato** in particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il quale dispone che:

- "I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori";
- la suddetta "ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico", anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali;
- la ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- nel caso dei servizi affidati secondo il modello dell'in house providing, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; in sede di prima applicazione la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e, pertanto, entro la data del 31 dicembre 2023;

**Considerato**, in relazione ai servizi pubblici locali da prendere in considerazione in sede di prima applicazione del richiamato adempimento ricognitorio previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, che la ricognizione:

-rileva esclusivamente per i servizi affidati dall'Ente e non anche per quelli, pur eventualmente eserciti sul territorio di riferimento, affidati dalle autorità d'ambito, dalle autorità di bacino o comunque da enti con competenza sovracomunale;

-non deve prendere in considerazione i servizi svolti direttamente in economia dall'Ente;

-tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

### **Considerato altresì che:**

-in assenza, sia nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che in altre disposizioni di legge, di una puntuale elencazione dei servizi pubblici locali di interesse economico, può costituire utile punto di riferimento, ai fini dell'individuazione dei servizi pubblici locali da prendere in considerazione, il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 agosto 2023, n. 639, avente per oggetto l'adozione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, delle linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario e dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità, con finalità di regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica;

- il predetto decreto direttoriale, prende in considerazione, quali servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, i servizi relativi a: impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane), parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive e trasporto scolastico;

**Visto** il bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 34 del 26/08/2024 che precisa che i servizi pubblici a rilevanza economica "sono individuati dal singolo Ente locale, valorizzando il carattere della necessità – e quindi della doverosità – della prestazione rispetto alla finalità di soddisfazione delle esigenze della collettività di riferimento".

Ai fini della corretta individuazione dell'ambito di applicazione, l'AGCM ha ricordato la definizione di "servizio pubblico locale" distinguendola da quella di servizi "strumentali": "si è in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio l'utenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dell'ente ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati".

**Ritenuta** la competenza dell'organo esecutivo all'approvazione della ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, tenuto conto della sua competenza residuale rispetto alla tassativa elencazione delle competenze dell'organo consiliare di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che in materia di servizi pubblici, prende in considerazione, alla lettera e), le sole fasi di "organizzazione", "concessione", e "affidamento" e non anche fasi di mera ricognizione degli stessi servizi;

**Visti:**

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

**Precisato** altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ad oggi, per i documenti art. 30 comma 2 ANAC richiede ancora trasmissione entro il 31/12 via PEC in formato PDF

**Preso atto che** le ricognizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica presi in considerazione, sono contenute negli appositi documenti allegati alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale. Nello specifico:

- ALLEGATO A: *Relazione servizio integrato di igiene ambientale;*
- ALLEGATO B: *Relazione servizio trasporto scolastico;*
- ALLEGATO C: *Relazione servizio ristorazione scolastica*
- ALLEGATO D: *Relazione servizio lampade votive*

**Acquisiti** sulla presente proposta di deliberazione:

- l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi, Dott. Daniel Ferrari;
- l'attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilasciata da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi Dott. Daniel Ferrari;

**Tutto** ciò premesso e considerato,

**Con** voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. **Di approvare**, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, le Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. Nello specifico:
  - ALLEGATO A: *Relazione servizio integrato di igiene ambientale;*
  - ALLEGATO B: *Relazione servizio trasporto scolastico;*
  - ALLEGATO C: *Relazione servizio ristorazione scolastica;*
  - ALLEGATO D: *Relazione servizio lampade votive;*
3. **Di disporre**, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che le relazioni in questa sede approvate siano trasmessa via PEC in formato PDF, pubblicate senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmesse contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.
4. **Di dare atto** che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi;
5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;
6. **Di rendere** con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al fine di consentire al competente ufficio di avviare sin da subito le procedure previste nella presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco  
Mauro Cavalleri

Segretario Comunale  
Dott.ssa Caty Lazzaroni